

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON COMMERCIALE

CAPITOLO I

Denominazione – Sede – Scopo

Art. N. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana a norma dell'art. 18 ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile, del D.L. 460 /97 e della Legge 383 /2000 è costituita, con sede a Scandiano (RE) via Fogliari 7 un'associazione non commerciale, operante nei settori culturale, ricreativo e sociale che assume la denominazione “ OpenArt Scandiano”. L'Associazione può aderire ad una associazione riconosciuta quale Ente di Promozione Sociale, ed usufruire delle relative facilitazioni di Legge.

Art. N. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale ed opera per fini sociali, culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi di utilità generale. L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo, è amministrativamente indipendente; diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto dai soci che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.

Art. N. 3

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza dell'arte ed il favorire il manifestarsi. In particolare si propone :

- a) Di istituire e gestire un luogo d' incontro aperto a tutti gli associati;**
- b) Di allestire direttamente o a seguito di convenzioni con gli enti pubblici, mostre d'arte ed effettuare scambi di mostre d'arte con Associazioni affini di altre città o singoli artisti;**
- c) Di organizzare corsi di pittura, grafica, scultura, ceramica, fotografia, ect.;**
- d) Di organizzare manifestazioni, convegni, corsi, lezioni, visite a gallerie e musei e promuovere qualsiasi altra attività non in contrasto con i fini dell'Associazione.**

Art. N. 4

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti. L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di Legge.

CAPITOLO II

Soci

Art. N. 5

Il numero dei soci è illimitato : Possono aderire all'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima.

La presentazione della domanda di ammissione a Socio dà diritto a ricevere immediatamente la tessera di Socio ordinario, la stessa ha carattere temporaneo, può essere sospesa o ritirata nei trenta giorni per decisione del Consiglio Direttivo senza che il Socio possa appellarsi in alcun modo. Il Socio a cui è stata sospesa o ritirata la tessera, non potrà accedere ai locali ed ai servizi dell'Associazione.

I soci hanno il dovere di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell'Associazione. Tutti i Soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. In ogni caso i soci e associati possono esprimere un solo voto. I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari ; b) soci sostenitori ; c) soci onorari .**

Possono essere ammessi in qualità di soci ordinari le persone che si dedicano in forma professionale o per diletto all'arte nelle sue diverse forme e generi .

Possono essere ammessi in qualità di soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che perseguono il progresso dell'associazione, che partecipano agli scopi e alla vita della stessa, con la loro opera e con contributo finanziario.

Possono essere ammessi come soci onorari quelle persone fisiche ed enti che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell'Associazione con il loro sostegno.

L'ammissione dei soci di tutte le categorie elencate è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno l'obbligo di cooperare e contribuire secondo le loro possibilità al conseguimento degli scopi dell'associazione, per non venire esclusi i soci sono tenuti ad adempiere al pagamento della quota associativa determinata di anno in anno dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

CAPITOLO III **Oneri dei soci**

Art. N. 6

I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera, della quota annuale e dei contributi democraticamente richiesti.
- b) All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

L'esclusione da socio è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei soci.

CAPITOLO IV **Patrimonio sociale – Bilancio**

Art. N. 7

La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa: Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito da quelle quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, da donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali. Finchè dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

Art. N. 8

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'assemblea dei soci entro i termini statutari. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione.

E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra soci.

CAPITOLO IV **Organi sociali : Assemblea , Consiglio Direttivo e Presidente**

Art. N. 9

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa approva il bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglieri.

L'assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da

affiggersi nei locali sociali almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data e l'ora della seconda convocazione. Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci ed associati ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile a quando vi sia necessità.

Art. N. 10

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti nell'ordine del giorno. E' ammessa la rappresentanza per delega in caso di dimostrato impedimento a partecipare all'assemblea. Ogni persona fisica può rappresentare non più di un socio.

Art. N. 11

L'assemblea in forma straordinaria, richiesta, tra l'altro, per modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti o rappresentati. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

Art. N. 12

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente del circolo, eletto dal C.D. ha la rappresentanza e la firma sociale del Circolo stesso. Al termine del mandato può essere rieletto. Sono compiti del Presidente: gestire l'attività del circolo; amministrare il bilancio approvato dal C.D.; convocare l'Assemblea generale dei soci sia in sessione ordinaria che straordinaria; convocare e presiedere, fissandone l'O.d.G. il Consiglio Direttivo; assicurare la migliore efficacia ed efficienza delle attività del circolo; curare i rapporti con gli Enti Locali e con le altre Associazioni del tempo libero e del volontariato delle zone di azione.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario.

Qualora il Presidente si dimetta, il Consiglio Direttivo deve entro 15 gg. Eleggere un nuovo Presidente.

Art. N. 13

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente e nomina un segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza del Circolo. Esso ha l'obbligo di redigere per tempo il bilancio in forma analitica. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Art. N. 14

Ai soci che abbiano svolto incarichi per conto dell'associazione su mandato del Consiglio o in ragioni della carica, spetta il rimborso delle spese sostenute.

art. N. 15

I Consiglieri, i Revisori dei conti e quanti altri ricoprono cariche sociali, decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze ingiustificate nel corso di un anno.

Art. N. 16

Il segretario del Consiglio Direttivo redige i verbali delle riunioni del Consiglio stesso e può essere incaricato di redigere i verbali delle assemblee.

Art. N. 17

Il tesoriere è responsabile della gestione economica-finanziaria dell'associazione di cui risponde al Consiglio e all'assemblea.

CAPITOLO V
Scioglimento della associazione

Art. N. 18

In caso di scioglimento , deliberato con la maggioranza di cui all'art. 21 del C.C. il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a finalità di utilità generale.

Art. N. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile , del regolamento interno e le disposizioni delle Leggi vigenti.

Montecchi Raul

Rinaldi Pier Luigi
